

# Elementi essenziali di Diritto Amministrativo

Giovanni Calandriello



## Argomenti trattati

- Principali aspetti del diritto amministrativo
- Aggiornato ai recenti interventi normativi (2017)



## A chi è rivolto

- Candidati che non possiedono nozioni di base della materia
- Veloce strumento di ripasso

 **Concorsi**  
Pubblici.com

Settore  
Amministrativo  
e Giuridico



e-Book



Elementi essenziali di Diritto amministrativo

© Giovanni Calandriello 2017

© Edizioni ConcorsiPubblici.com 2017  
prima edizione digitale: luglio 2017

Edizioni ConcorsiPubblici.com  
Via Castellabate, 30  
47813 Bellaria Igea Marina (RN)

[www.librieconcorsi.com](http://www.librieconcorsi.com)

ISBN 978-88-85570-03-0

Giovanni Calandriello

# Elementi essenziali di Diritto amministrativo





# Sommario

## CAPITOLO PRIMO

LA DISCIPLINA COSTITUZIONALE	pag. 7
1. Nozione di P.A.	pag. 7
2. La P.A. nella Costituzione	pag. 7
3. Interesse legittimo	pag. 9

## CAPITOLO SECONDO

GLI ENTI PUBBLICI E IL PUBBLICO IMPIEGO	pag. 11
1. Qualificazione e classificazione degli enti pubblici	pag. 11
2. L'organizzazione degli enti pubblici	pag. 12
3. La competenza	pag. 13
4. Rapporto di pubblico impiego	pag. 15
5. L'Amministrazione territoriale	pag. 19

## CAPITOLO TERZO

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	pag. 23
1. La legge n. 241/1990	pag. 23
2. Atti amministrativi	pag. 23
3. Tipi di provvedimenti amministrativi	pag. 25
4. Il procedimento amministrativo	pag. 26
5. I vizi del provvedimento amministrativo	pag. 28

## CAPITOLO QUARTO

OBBLIGAZIONI DELLA P.A.	pag. 30
1. Attività contrattuale della P.A.	pag. 30
2. L'evidenza pubblica	pag. 31

## CAPITOLO QUINTO

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	pag. 32
1. Responsabilità della P.A.	pag. 32
2. La Giustizia amministrativa	pag. 32



# CAPITOLO I

## LA DISCIPLINA COSTITUZIONALE

### 1. Nozione di P.A.

Il termine “amministrazione” indica la cura in concreto di interessi, dunque si riferisce a qualsiasi soggetto (persona giuridica, pubblica o privata) che svolge un’attività rivolta alla soddisfazione di interessi correlati ai fini che il soggetto stesso si propone di perseguire (CASSETTA). Il diritto amministrativo è quindi la parte del diritto pubblico che disciplina i rapporti tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione (P.A.)<sup>1</sup>, nonché l’organizzazione, i mezzi e le forme delle attività della P.A.

### 2. La P.A. nella Costituzione

La Costituzione si occupa dell’amministrazione negli artt. 5, 28, 95 ss. e 114. Rilevanti risultano anche gli articoli della Costituzione concernenti la materia dei pubblici servizi (in particolare 32, 33, 38, 41) e la responsabilità degli impiegati pubblici (art. 28). Inoltre devono ugualmente essere considerate altre disposizioni costituzionali che comunque si riferiscono all’amministrazione, tra cui l’art. 98, in base al quale gli impiegati della P.A. “*sono al servizio esclusivo della Nazione*”, l’art. 5 che delinea il modello del decentramento amministrativo e promuove le autonomie locali, l’art. 97 che introduce i principi di **buon andamento** e l’**imparzialità** della P.A., l’art. 95 secondo il quale il Presidente del Consiglio ha il compito di mantenere l’unità di indirizzo politico e amministrativo<sup>2</sup>.

La legge n. 241/90 richiama il **principio di legalità** in base al quale la P.A. non può esercitare alcun potere al di fuori di quelli attribuiti

<sup>1</sup> Per “pubblica amministrazione” intendiamo “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario” (art. 22 della legge n. 241/90, aggiornato dall’art. 15 della legge n. 15/2005).

<sup>2</sup> In merito vedere art. 2, co. 1 della legge n. 400/88; D.lgs. 165/01.

dalla legge. Inoltre la stessa disposizione contempla i criteri di **economicità**, di **efficienza**, di **pubblicità** e di **trasparenza**, che devono essere a fondamento dell'attività amministrativa<sup>3</sup>.

I suddetti principi caratterizzano l'operato della P.A. e hanno un riflesso concreto nei rapporti con il cittadino. Infatti la P.A. ha il dovere di comportarsi in maniera neutrale ed equidistante, non discriminando nessun cittadino (principio di imparzialità artt. 3 e 97 Cost.); deve puntare alla realizzazione del massimo risultato con il minore utilizzo di risorse possibile (principio di buon andamento art. 97 Cost., comprende il rispetto dei criteri di economicità, efficacia, efficienza), l'azione amministrativa deve altresì adeguarsi a un canone di razionalità operativa, per evitare decisioni arbitrarie e irrazionali (principio di ragionevolezza); deve dare al cittadino la possibilità di verificare, attraverso l'**accesso** e la **partecipazione agli atti**, in che modo si è sviluppata l'azione amministrativa (principio di trasparenza legge n. 241/90, successivamente modificata e integrata dalla legge 15/2005)<sup>4</sup>.

3 V. art. 1 della l. 241/1990 secondo cui *"l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficienza, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e da altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario"*.

4 È previsto l'obbligo di **motivare** il provvedimento amministrativo e il diritto di ogni interessato a ottenerne copia. Per "diritto di accesso" si intende *"il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi"*; per "interessati" dobbiamo intendere *"tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"*; invece per "controinteressati", *"tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza"*; per "documento amministrativo", intendiamo *"ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale"* (art. 22 della legge n. 241/90, aggiornato dall'art. 15 della legge n. 15/2005). *"Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche"* (art. 12, D.lgs. n. 82/05).